**AGENZIA DI AFFARI**

**Descrizione**
L’agenzia d’affari è un’agenzia pubblica disciplinata dall’art. 115 del Tulps. Questa è un’impresa che si offre come intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta (ad esempio vendita veicoli usati, servizi pubblicitari, visure catastali e ipotecarie, consultazione pubblici registri, infortunistica stradale, servizi funebri, prevendita biglietti, trasporti e spedizionieri). La competenza per tali attività è del Comune del luogo in cui si svolge l'attività con eccezione di alcune tipologie che la legge attribuisce alla competenza di altre Amministrazioni quali quelle che fanno capo alle Questure.
Ad esempio sono sottratte dall'applicazione dell'ar. 115 del TULPS  quelle attività che sono soggette a una specifica disciplina di settore (ad esempio agenzie pratiche automobilistiche – Legge n. 264/1991 come modificata -, agenzie di viaggio - agenzie immobiliari (Camera di Commercio).
Le agenzie d'affari matrimoniali, recupero crediti, pubblici incanti e pubbliche relazioni sono di competenza della Questura.

**Esercizio dell’Attività**

Per esercitare l'attività di agenzia d'affari occorre che il locale abbia la destinazione ad uso ufficio o negozio.
Occorre presentare la segnalazione certificata di inizio attività presso il SUAP di Cerveteri, compilando l’apposito [modello](http://www.unionepiandelbruscolo.pu.it/fileadmin/grpmnt/5621/DICHIARAZIONE_126_TULPS.pdf), allegando i documenti indicati nello stesso. L'interessato può nominare un rappresentate nell'esercizio dell'attività previa accettazione espressa (scritta) dello stesso.
L’attività potrà essere iniziata  DALLA DATA DI INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE con contestuale RICEZIONE DELLA RICEVUTA DA PARTE DEL SUAP, ai sensi del D.P.R. 160/2010 La segnalazione sostituisce L’autorizzazione e vale esclusivamente per i locali in essa indicati.
Al momento dell'inizio dell'attività il richiedente deve essere munito del Registro degli Affari, e della tabella delle operazioni che si intende svolgere con le relative tariffe, entrambe vidimati dall'Ufficio preposto.

**Riferimenti normativi**

Art. 115 R.D. 18/06/1931, n° 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"
Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. R.D. 06/05/1940 n. 635
D.lgs 31/03/1998 n. 112 D.P.R. 2/05/2001, n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento delle attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";

D.L. N.6 DEL 06/02/2012 (convertito inLegge)